

IL RETTORE

- Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.ii.;
- visto il quadro normativo dell'Unione europea in materia di energia e clima, con particolare riferimento alla direttiva 2012/27/UE e alla successiva direttiva (UE) 2023/1791 in materia di efficienza energetica, nonché alla direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, che impone agli Stati membri l'adozione di misure idonee alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti;
- visto il D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- considerata l'esigenza di un regolamento che disciplini la valutazione preventiva, l'installazione, la messa in esercizio, il monitoraggio e la copertura dei costi energetici delle apparecchiature, infrastrutture e impianti energivori installati presso le strutture dell'Università degli Studi di Catania, in coerenza con la procedura interna di valutazione preventiva già adottata e con gli obiettivi di sostenibilità di Ateneo;
- viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 23 e del 26 giugno 2026, con cui è stato approvato il suindicato Regolamento;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

È emanato il *“Regolamento per la valutazione preventiva, l'installazione, la messa in esercizio e la copertura dei costi energetici delle apparecchiature energivore presso le strutture dell'Ateneo”*, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla data del presente decreto.

Catania, 11/08/2026

IL RETTORE
(Prof. Enrico Foti)

FCT

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
11/08/2026
Prot.469356..... Tit...I... Cl...3..
Rep. Decreti2894.....



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE PREVENTIVA, L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN ESERCIZIO E LA COPERTURA DEI COSTI ENERGETICI DELLE APPARECCHIATURE ENERGIVORE PRESSO LE STRUTTURE DELL'ATENEO

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina la valutazione preventiva, l'installazione, la messa in esercizio, il monitoraggio e la copertura dei costi energetici delle apparecchiature, infrastrutture e impianti energivori installati presso le strutture dell'Università degli Studi di Catania, in coerenza e con gli obiettivi di sostenibilità di Ateneo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ad apparecchiature energivore, definite come impianti, infrastrutture scientifiche, informatiche o tecnologiche che presentino le seguenti caratteristiche: a) potenza nominale singola o cumulata nel medesimo intervento ≥ 10 kW; b) consumo annuo stimato ≥ 15 MWh/anno. Nella quantificazione dei consumi rientrano tutti i sistemi ausiliari a servizio delle apparecchiature energivore. A titolo esemplificativo: sistemi di raffreddamento, UPS, ventilazione, compressione, criogenia, pompaggio, climatizzazione e/o trattamento dell'aria, etc.

Art. 3 – Obbligo di comunicazione preventiva

Prima dell'acquisto, dell'installazione o della messa in esercizio delle apparecchiature energivore, il responsabile scientifico trasmette al Direttore del Dipartimento (o al Responsabile della struttura presso cui sarà ubicata l'apparecchiatura) la scheda tecnica ed energetica dell'apparecchiatura, di cui all'articolo 4. Il Direttore del Dipartimento la inoltra all' Area della Progettazione, dello Sviluppo edilizio e della Manutenzione - APSEMa per la valutazione tecnico-energetica.

Art. 4 – Scheda energetica

La scheda energetica indica almeno: descrizione dell'apparecchiatura, potenza nominale, potenza di picco, potenza media stimata, ore annue di funzionamento, profilo d'uso dichiarato, consumo annuo previsto, necessità di sistemi ausiliari, locale e POD di installazione, fonte di finanziamento, durata del progetto, soggetti utilizzatori e stima del costo annuo secondo la formula di cui all'articolo 8. In caso di finanziamento, il responsabile scientifico deve indicare al Direttore Generale il fondo su cui graveranno le spese dei consumi energetici e della manutenzione. La scheda è firmata dal responsabile scientifico e controfirmata dal Direttore del Dipartimento (o al Responsabile della struttura presso cui sarà ubicata l'apparecchiatura).

Art.5 – Parere tecnico

APSEMa, sentito il Delegato competente indicato dal Rettore, verifica la compatibilità elettrica, impiantistica, di climatizzazione, energetica ed economica dell'installazione, anche rispetto al POD, al punto di consegna, agli impianti elettrico e HVAC esistenti e agli obiettivi di Ateneo. APSEMa rilascia parere favorevole, favorevole con prescrizioni o non favorevole, indicando, ove necessario, eventuali condizioni di adeguamento impiantistico e di copertura economica.

Art. 6 – Autorizzazione

L'installazione e la messa in esercizio sono autorizzate dal Direttore Generale, acquisito il parere di APSEMa di cui al precedente articolo e sentito il Direttore del Dipartimento interessato.

L'autorizzazione può essere subordinata alla preventiva indicazione della copertura dei costi energetici stimati e degli eventuali costi impiantistici aggiuntivi.

Art. 7 – Determinazione del costo energetico

Il contributo energetico annuo dovuto per le apparecchiature energivore di cui all'articolo 2 è determinato in forma forfettaria e/o misurata con contatore a carico del soggetto utilizzatore, secondo le seguenti formule:

a) *costo annuo stimato* $CAS = P_m \times H \times C_{medio}$, dove P_m è la potenza media assorbita (kW), H le ore annue di funzionamento,

b) *costo annuo effettivo* $CAE = E \times C_{medio}$, dove E è l'energia misurata dal contatore dedicato (kWh/anno).

Il valore di costo annuo medio C_{medio} è determinato annualmente da APSEMa sulla base del costo complessivo effettivamente sostenuto dall'Ateneo, comprensivo di quota energia, oneri di sistema, trasporto, dispacciamento, imposte e altri costi pertinenti.

Art.8 – Copertura dei costi durante il progetto

Durante il periodo di vigenza del progetto di ricerca, i costi energetici sono imputati al progetto stesso se ammissibili dal bando. In caso di copertura forfettaria o non ammissibilità, il responsabile scientifico, il Dipartimento interessato o altro soggetto utilizzatore indicano nella scheda energetica la copertura alternativa.

Art. 9 – Copertura dei costi dopo la fine del progetto

Nei sei mesi precedenti la conclusione del progetto, il responsabile scientifico comunica ad APSEMa, la copertura economica prevista per la prosecuzione dell'esercizio. In assenza di copertura, il Direttore Generale, su istruttoria di APSEMa, sentito il Direttore del Dipartimento interessato, può: a) autorizzare un uso limitato dell'apparecchiatura; b) sospendere l'esercizio; c) disporre il trasferimento ad altra struttura, la dismissione, l'alienazione o lo spegnimento definitivo. Il contributo energetico resta dovuto fino alla data di effettiva dismissione, trasferimento, alienazione, spegnimento definitivo o dichiarazione formale di obsolescenza.

Art.10 – Utilizzo condiviso ed enti terzi

In caso di utilizzo condiviso fra più gruppi di ricerca, Dipartimenti o centri, il costo energetico è ripartito proporzionalmente secondo criteri di tempo d'uso, consumo misurato o accordo tra gli interessati. Nel caso di apparecchiature utilizzate da spin-off, società, fondazioni, consorzi o altri enti terzi ospitati, la convenzione disciplina espressamente la copertura dei costi energetici e degli eventuali costi impiantistici aggiuntivi, applicando il valore di C_{medio} vigente.

Art. 11 – Monitoraggio, revisione e dismissione

In caso di consumo superiore a quello dichiarato, mancata copertura economica, obsolescenza, inutilizzo prolungato o impatto incompatibile con gli obiettivi energetici di Ateneo, APSEMa, sentito il Dipartimento, può proporre al Direttore Generale misure correttive, limitazioni d'uso, sospensione dell'esercizio o dismissione.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni da parte degli organi competenti dell'Ateneo nel caso in cui l'evolversi della legislazione vigente o il manifestarsi di esigenze specifiche lo rendessero opportuno. Per quanto non espressamente recepito ed articolato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa attualmente in vigore.